

Deliberazione n. **2/2008/Par.**

REPUBBLICA ITALIANA

LA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'adunanza del 10 dicembre 2007

composta da:

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Giuseppe Ranucci | Presidente |
| Franco Massi | Consigliere |
| Fabio Gaetano Galeffi | Primo Referendario |
| Andrea Liberati | Primo Referendario |
| Donatella Scandurra | Referendario Relatore |

Parere del. n. 2/2008

Comune di Ascoli Piceno

VISTO l' art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D.

12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost. 18

ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie approvato nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

VISTA la richiesta di parere da parte del Sindaco del Comune di Ascoli Piceno del 23 ottobre 2007 prot. n.59229, pervenuta in data 25 ottobre 2007 prot. n. 2473 Sez. C/Par;

VISTA l'ordinanza n. 17/2007 del 3 dicembre 2007 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'adunanza odierna ed ha nominato il referendario Donatella Scandurra relatore per la questione in esame;

UDITA la relazione del Magistrato Relatore;

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La richiesta di parere all'esame ha ad oggetto il tema della revisione dei prezzi in contratti ad esecuzione periodica o continuativa, relativi a servizi o forniture, stipulati in data antecedente all'entrata in vigore del D.lgs 163/06, in assenza di specifica clausola contrattuale.

Il quesito investe, inoltre, il tema della decorrenza degli eventuali adeguamenti e della loro corretta iscrizione negli stanziamenti di bilancio.

La richiesta, inoltrata a mezzo del sindaco, appare ammissibile sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente da soggetto legittimato a rappresentare la volontà dell'ente all'esterno e oggettivo, in quanto attinente alla *"materia della contabilità pubblica"*.

L'art. 115 del D.lgs 163/07, riproduce il dettato dell'art. 6 della legge 537/93 e stabilisce che *"Tutti i contratti ad esecuzione periodica o*

continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo”.

Il carattere tassativo dell'obbligo, derivante dalla necessità di ricondurre in equilibrio il programma contrattuale risponde all'esigenza di verificare se siano *medio tempore* cambiate le condizioni di mercato e procedere, se del caso, laddove effettivamente vi sia stata una variazione, alla revisione dei prezzi inizialmente pattuiti tra le parti, a partire almeno dal secondo anno di esecuzione del contratto.

Solo con l'art. 33, comma 5, della legge 41/86 (ora abrogato dall'art.256 del D.lgs 163/06), il legislatore ha esteso la disciplina della revisione prezzi agli appalti di servizi e forniture. Fino al 1986 la revisione dei prezzi in materia di appalti pubblici di servizi e forniture era ammessa, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 901/40, convertito con legge 1676/40, solo in presenza di un'apposita previsione contrattuale.

L'indisponibilità del prevalente interesse pubblico al corretto funzionamento del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, rende inderogabile la norma sulla revisione periodica del prezzo in tutti i contratti di appalto di forniture e servizi ad esecuzione periodica o continuata.

La revisione va operata attraverso la predeterminazione di criteri oggettivi sulla base di apposita istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi in relazione ai dati forniti dall'Osservatorio dei contratti pubblici.

Per altro verso, è indubbio che risponde ai principi di sana gestione prevedere apposita e congrua quantificazione degli stanziamenti

di bilancio necessari per la remunerazione dei rispettivi servizi.

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

La deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria al Sindaco del
Comune di Ascoli Piceno.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2007.

L'estensore

Il Presidente

Donatella Scandurra

Giuseppe Ranucci

Depositata in Segreteria in data 9 gennaio 2008
Il Direttore della Segreteria
Angela Rosaria Pezzi